

# Assicurazione Infortuni Titolari Rapporti Bancari

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto "Assicurazione Infortuni Titolari Rapporti Bancari"

Edizione: 31/08/2021



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima dell'Adesione al contratto.**

**GENERALI ITALIA S.p.A.** è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: [www.generalitalia.it](http://www.generalitalia.it); indirizzo di posta elettronica: [info.it@generalitalia.com](mailto:info.it@generalitalia.com); indirizzo PEC: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com). Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 7.550.853.867 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet [www.generalitalia.it](http://www.generalitalia.it);  
Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75  
Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67  
Fondi propri ammissibili: € 17.610.296.018,45  
Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Ci sono limiti di copertura?

### Somme assicurate e determinazione dell'indennizzo

Il capitale assicurato sarà uguale al doppio del montante del saldo di chiusura (creditore o debitore), compresi gli interessi attivi o passivi maturati, del Rapporto assicurato risultante dai libri della Cassa la vigilia del giorno dell'infortunio, eventualmente modificato dalla registrazione di quelle operazioni bancarie iniziate anteriormente (in via esemplificativa si precisa che si intendono per tali le disposizioni scritte e/o l'emissione di assegni bancari da parte dell'Assicurato) all'infortunio ma non ancora contabilizzate.

Tale capitale non potrà però eccedere, anche nell'ipotesi che l'assicurato sia titolare di più rapporti assicurati intestati alla medesima persona, la somma di € 50.000,00 (cinquantamila).

Viene comunque garantito un capitale minimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento).

Resta inoltre convenuto che in caso di morte dell'Assicurato e del proprio coniuge non separato, in conseguenza allo stesso infortunio, indennizzabile ai sensi di polizza, e ove i figli - sempreché minorenni o conviventi - risultino beneficiari della somma assicurata, verrà riconosciuto in aggiunta a quanto previsto dal presente articolo e sempre entro i massimi stabiliti dallo stesso, un ulteriore indennizzo pari alla somma assicurata.

Qualora il rapporto sia intestato a più persone, il saldo si intenderà se positivo diviso per quote uguali tra i vari contestatari e se negativo pari al saldo stesso.

#### Assegno exitus

In caso di decesso dell'Assicurato all'estero, a seguito di infortunio, Generali Italia rimborsa agli aventi causa le spese sostenute per il rimpatrio della salma entro il limite di € 1.500,00.

#### Commorienza dei genitori

Nel caso in cui, a seguito di infortunio determinato da uno stesso evento, consegua la morte anche non contemporanea di entrambi i genitori, di cui almeno uno intestatario di uno dei rapporti di cui all'Art. 19 "Oggetto dell'assicurazione", che lascino figli minori, Generali Italia liquida a questi ultimi una indennità maggiorata del 50% della somma a loro spettante per la morte dei genitori.

#### Capitale aggiuntivo in caso di sinistro da circolazione

Qualora l'infortunio o la morte, indennizzabile a termini di polizza, avvenga quando l'Assicurato - in qualità di conducente o di trasportato - utilizza un veicolo, al capitale determinato in base a quanto previsto dall'Art. 20 "Somma assicurata e determinazione dell'indennizzo", sarà aggiunto un indennizzo forfetario di € 750,00.

La presente Condizione particolare si intende operante dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo fino al momento in cui ne discende, nonché per gli infortuni che l'Assicurato subisca mentre attende, in caso di arresto del veicolo, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

#### Limite nel caso di altre assicurazioni e per evento catastrofale

Comunque, la somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dallo stesso Contraente con Generali Italia in suo favore non potrà superare le somme di:

- Euro 520.000,00 per il caso di morte;
- Euro 520.000,00 per il caso di invalidità permanente totale;

per persona e di:

- Euro 2.600.000,00 per il caso di morte;
- Euro 2.600.000,00 per il caso di invalidità permanente totale;

complessivamente per aeromobile, nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa.

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche le somme riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente con la Società.

Nell'eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedessero gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

In caso di infortunio che colpisce contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico di Generali Italia non potrà superare l'importo di euro 6.000.000,00 qualunque sia il numero delle persone infortunate assicurate con la presente polizza e con eventuali altre stipulate per lo stesso rischio con l'infrascritta Società.

Qualora le indennità liquidabili eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

Nei confronti delle persone di età superiore ai 75 anni l'indennizzo sarà ridotto al 50% di quanto dovuto ai termini di polizza e cessa alla successiva scadenza annuale.

Sono esclusi dalla garanzia i Titolari di "Conti o Rapporti" affetti da Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60% valutata con riferimento ad un soggetto di integrità fisica e di salute normale. La garanzia cessa automaticamente per gli assicurati per i quali si verifichi una delle condizioni indicate.

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, nonché le persone di età inferiore a 18 anni e superiore a 75 anni

Per l'invalidità permanente da infortunio opera la franchigia del 60%. I criteri per l'accertamento del grado di invalidità permanente sono indicati in polizza.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> la denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall'Assicurato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per tramite della Banca Contraente, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità.</p> <p>L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire a Generali Italia le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.</p> <p>Qualora l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso a Generali Italia.</p> <p>L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.</p> <p>Il Contraente riconosce a Generali Italia il diritto di chiedere e di ottenere copia della posizione di ogni "Rapporto" in occasione di sinistri liquidabili a termini della presente garanzia.</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> in generale non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non è prevista gestione da parte di altre imprese/compagnie.</p> <p><b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<p>Ricevuta la documentazione attinente al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Generali Italia liquida l'indennizzo che risulta dovuto, e ne dà comunicazione agli interessati per tramite della Banca Contraente.</p> <p>Quest'ultima provvederà a trasmettere a Generali Italia l'atto di accettazione da parte degli interessati, affinché Generali Italia possa provvedere al pagamento, che verrà effettuato entro 30 giorni.</p> <p>L'indennizzo viene corrisposto in Italia nella valuta avente corso legale in Italia.</p> <p>Il pagamento dell'indennizzo dovuto avverrà nei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di morte, sia in presenza di saldo creditore che debitore, l'indennizzo sarà versato agli eredi testamentari e/o legittimi;</li> <li>- in caso di Invalidità Permanente di grado uguale o superiore al 60%, sia in presenza di saldo creditore che debitore, l'indennizzo andrà versato all'Assicurato.</li> </ul> <p>Nel caso di Invalidità Permanente, la Società effettua il pagamento solo dopo la ricezione del certificato medico di guarigione e consolidamento dei postumi.</p>



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Rimborso</b>	<p>In caso di esercizio del diritto di ripensamento, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.</p> <p>Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Generali Italia può recedere dalla Polizza Collettiva, con preavviso di 90 giorni comunicarsi al Contraente mediante lettera raccomandata AR o PEC.</p> <p>Entro trenta giorni dalla data di efficacia della cessazione o del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.</p>



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	L'Assicurato può recedere dalla singola adesione entro sessanta giorni dal momento in cui ha sottoscritto il modulo di adesione, con lettera raccomandata AR o PEC.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## A chi è rivolto questo prodotto?

L'Assicurazione Infortuni Titolari di Rapporti Bancari è rivolta ai rapporti di conto corrente e libretto a risparmio nominativo, attivo e passivo, intestati a persone fisiche e a società di qualsiasi tipo, che abbiano espresso un bisogno di cura della persona, con esclusione dei rapporti intestati a Enti Pubblici, morali, religiosi e associazioni in genere. La tipologia dei rapporti assicurabili è riportata in polizza.



## Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono il 43% (37% a favore di Banca Popolare Sant'Angelo S.C.p.A., 3% a favore di Sella Broker S.p.A. e 3% a favore dell'Agenzia di Torino di Generali Italia) del premio imponibile pagato dall'Assicurato - corrispondente ad € 3,33 annui per i Rapporti di conto corrente e ad € 2,58 annui per i Rapporti di libretto a risparmio nominativo - per remunerazioni di tipo provvigionale.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con lettera inviata all'indirizzo "Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente – Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma"</li> <li>• Tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web della Compagnia: <a href="http://www.generali.it/Info/Reclami/">http://www.generali.it/Info/Reclami/</a></li> <li>• Via e-mail all'indirizzo <a href="mailto:reclami.it@generali.com">reclami.it@generali.com</a></li> </ul> <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.</p> <p>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;</li> <li>e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ol>

<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:            Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - <a href="mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com">e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com</a>            Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> tenuto dal Ministero della Giustizia.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni - nell'ambito delle garanzie di cui alle Sezioni Incendio ed altri eventi, Eventi catastrofali, Furto – si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a:            Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail:  <a href="mailto:generalialitalia@pec.generaligroup.com">generalialitalia@pec.generaligroup.com</a></p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE' UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**